

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 483

del 22/08/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Regolamento relativo alla procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Adeguamento alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

**Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giovanni Marazza

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ha inserito, ad opera dell'articolo 1 comma 51, l'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che ha introdotto una compiuta disciplina in ordine alla tutela da assicurare al dipendente pubblico che segnali un illecito delineando una protezione generale e astratta che necessita di essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale, per effettuare la propria segnalazione, deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che non lo esponga a misure discriminatorie. Siffatta tutela è insita nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di cattiva gestione della cosa pubblica e riconduce la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge. L'adozione delle iniziative necessarie è infatti prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), che l'Agenzia ha predisposto ai sensi dell'art. 1, co. 8, della legge 190/2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72/2013 – aggiornato con Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 contenete approfondimenti specifici per il settore Sanità – che ha demandato alle pubbliche amministrazioni l'adozione dei "necessari accorgimenti tecnici" volti ad assicurare concreta attuazione alla tutela del dipendente che effettui segnalazioni di cui all'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e le successive n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione dell'aggiornamento 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione dell'aggiornamento 2018;
- la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- la D.G.R. n. 2871 del 12.12.2014 di approvazione della "Disciplina delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (whistleblower)" e la DGR n. 4878 del 07.03.2016 che ha disposto:
 - che gli enti di cui all'Allegato A1) della L.R. n. 30/2006 che non avessero ancora approvato uno specifico Regolamento si conformassero alla disciplina regionale in ordine alla segnalazione di illeciti di cui alla D.G.R. n. 2871/2014;
 - che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ogni ente trasmetta una relazione periodica alla Direzione Generale Presidenza – Sistema dei Controlli, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer in ordine all'efficacia ed agli esiti dell'istituto in argomento;
- il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 assunto con Decreto D.G. n. 163 del 10.03.2022;
- il Codice di Comportamento dell'Agenzia, aggiornato da ultimo con Decreto D.G. n. 656 del 30.12.2020;

Evidenziato che l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni di illecito è riconducibile all'istituto, di origine anglosassone, denominato whistleblowing;

Atteso che, per quanto sopra, con Decreto D.G. ASL n. 591 del 27.11.2014 è stato formalizzato il primo Regolamento recante la procedura per la segnalazione di illeciti, successivamente adeguato alle indicazioni di ANAC di cui alla Determina n. 6 del 28.04.2015 ed alle disposizioni normative dettate dalla Legge n. 179 del 29.12.2017



con i Decreti D.G. n. 568 del 29.10.2015, n. 613 del 25.10.2017 e, da ultimo, con Decreto D.G. n. 349 del 22.06.2018;

Atteso che con Delibera ANAC n. 469 del 09.06.2021 sono state introdotte, in sostituzione di quelle assunte con Determina n. 6/2015 ed in conformità al comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge n. 179/2019, nuove "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)";

Rilevata la necessità di uniformare la disciplina relativa alla segnalazione di illeciti alle sopra richiamate Linee guida e di allineare la procedura informatica per effettuare una segnalazione – come descritta nel Decreto D.G. n. 349/218 - a quella già introdotta presso questa ATS a far data dal 1° luglio 2022;

Vista la proposta di nuova regolamentazione e ritenuto di approvarla quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato "A" composto da n. 13 pagine);

Considerato che, in riferimento, agli aspetti attinenti alla tutela dei dati personali:

- i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti indicati nel Regolamento possono essere considerati necessari ad adempiere un obbligo legale al quale è tenuto il titolare del trattamento (art. 6 per. 1 lett c) Reg. UE 2016/679) e, con riguardo a categorie particolari di dati (art. 9 par 2 lett. b) Reg. UE 2016/679 in relazione all'articolo 54 bis) o a dati relativi a condanne penali e reati, possono, altresì, essere considerati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6 par. 1 lett. e) e art. 9 par. 2 lett. 10 e 10 Reg. UE 2016/679);
- risulta necessario formalizzare, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 l'informativa sul trattamento dei dati personali che viene, pertanto, unita al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato "B");

Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Giovanni Marazza, del Direttore Sociosanitario Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare il Regolamento relativo alla procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 in adeguamento alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 nel testo che si allega al presente provvedimento (Allegato "A" composto da n. 13 pagine);
 - b) di disporre che la procedura oggetto di approvazione sostituisce con effetto immediato quella contenuta nel succitato Decreto D.G. n. 349 del 22.06.2018;
- di dare atto che in riferimento, agli aspetti attinenti alla tutela dei dati personali:
- i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti indicati nel Regolamento possono essere considerati necessari ad adempiere un obbligo legale al quale è tenuto il titolare del trattamento (art. 6 per. 1 lett c) Reg. UE 2016/679) e, con riguardo a categorie particolari di dati (art. 9 par 2 lett. b) Reg. UE 2016/679 in relazione all'articolo 54 bis) o a dati relativi a condanne penali e reati, possono, altresì, essere considerati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6 par. 1 lett. e) e art. 9 par. 2 lett. 10 e 10 Reg. UE 2016/679);



- risulta necessario formalizzare, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 l'informativa sul trattamento dei dati personali che viene, pertanto, unita al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato "B");
- c) di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la pubblicazione della presente procedura regolamentare - con adeguata informativa ai dipendenti - sul sito dell'Agenzia, in "Amministrazione Trasparente" (Sezione Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione) e sulla sezione intranet;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



**Regolamento per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
WHISTLEBLOWING**

1. PREMESSA	2
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	3
3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	3
4. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI	4
5. SEGNALAZIONI ANONIME	5
6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	5
7. ATTIVITA' DI VERIFICA E ANALISI DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	6
8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	8
9. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	10



1. PREMESSA

L'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha previsto nell'ordinamento italiano una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito (c.d. whistleblowing).

La disciplina è stata successivamente integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che ha modificato l'art. 54-bis, prevedendo che l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) sia destinataria delle segnalazioni di whistleblowing provenienti, oltre che dal proprio interno, anche da altre pubbliche amministrazioni.

ANAC ha adottato con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*".

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", intervento normativo che, in particolare:

- ✓ ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina;
- ✓ ha valorizzato il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) nella gestione delle segnalazioni;
- ✓ ha esteso e rafforzato il sistema di tutela del segnalante (whistleblower) e le garanzie di riservatezza sulla sua identità;
- ✓ ha qualificato la segnalazione effettuata dal whistleblower – a determinate condizioni - come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà;

ANAC ha successivamente adottato – in attuazione del comma 5 dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 - con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*"; tali Linee Guida sostituiscono le precedenti i cui effetti si intendono, pertanto, cessati.

Il whistleblower/segnalante è colui che testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, a chi è legittimato ad intervenire.

Egli svolge un ruolo di interesse pubblico dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.

In quest'ottica il whistleblowing – il cui scopo principale è quello, per lo più, di prevenire la commissione di illeciti - è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

La procedura, di seguito descritta intende fornire al segnalante/whistleblower chiare indicazioni operative circa: oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, forme di tutela che vengono assicurate.



2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, il segnalante deve essere:

- un dipendente dell'Agenzia;
- un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni e servizi e che realizza opere in favore dell'Agenzia (ovviamente in riferimento a segnalazioni attinenti al contesto lavorativo dell'Agenzia ed anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016).

La disciplina non si estende invece ad altri soggetti che, pur operando all'interno e/o in favore dell'Agenzia, non rientrano nelle suddette fattispecie definite dalla norma (ad es.: stagisti, tirocinanti, rappresentanti di organizzazioni sindacali, ecc.).

3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Affinchè al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 è necessario che:

A) il segnalante deve essere un dipendente di ATS o equiparato (cfr. par. 2)

B) la segnalazione deve avere ad oggetto condotte illecite

Poiché non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing, si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati, consumati o tentati, o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Le segnalazioni possono pertanto riguardare condotte:

- fraudolente (es. omesse/falsificate rilevazioni cartellino marcatempo) o corruttive,
- illegali (es. furto, violenza, molestie, danni a beni o alle attrezzature dell'Agenzia, utilizzo di beni e attrezzature dell'amministrazione per scopi privati),
- non etiche (es. manomissione di dati e documenti dell'Agenzia; utilizzo per finalità personali di documenti e banche dati),
- in violazione del codice di comportamento nazionale e /o dell'Agenzia o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare,
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ATS o ad altro ente pubblico,
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ATS,
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

La tutela ex art. 54 bis non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Gestione Personale Sviluppo Professionale e del Comitato Unico di Garanzia.

Essa non si applica nemmeno alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prove di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

Non è comunque necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo, invece, sufficiente che lo stesso, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra descritto.

C) il segnalante deve essere venuto a conoscenza delle condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro



Sono dunque ricompresi sia quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito sia quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo casuale.

Le protezioni di cui all'art. 54 bis non operano nei confronti di colui che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo (es. che accede abusivamente ad una banca dati non potrà poi invocare le tutele in questione).

- D)** la segnalazione deve essere effettuata nell'interesse della pubblica amministrazione; ciò poiché la finalità della norma in questione è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando, dunque, i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio per il pubblico. Dovrà essere valutato anche un eventuale interesse del segnalante (che il medesimo dovrebbe dichiarare) nella misura in cui questo concorra con quello della salvaguardia dell'integrità dell'amministrazione.
- E)** la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatari indicati nell'art. 54 bis comma 1 d.lgs. 165/2001 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

4. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

Fatte salve le situazioni descritte nei punti a) e b) ai sensi dell'art. 54 comma 1 del d.lgs. 165/2001 le segnalazioni possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT o ad ANAC; il segnalante può anche valutare di inoltrare una denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad es. superiore gerarchico) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 vanno inoltrate al RPCT, unica funzione, all'interno di ATS, che può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante.

Eventuali segnalazioni di dipendenti destinate unicamente al superiore gerarchico non potranno dar luogo, per il segnalante, alle tutele di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

a Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato perseguibili d'ufficio

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi di un illecito penale perseguibile d'ufficio, ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 347 e dall'art. 331c.p.p.

Nell'eventualità sopra descritta la eventuale segnalazione al RPCT o all'ANAC non sostituisce quella all'Autorità giudiziaria.

Rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 357 e 358 c.p., i dipendenti che – muniti dei poteri e funzioni di cui ai medesimi articoli – rivestono la qualifica dirigenziale e quelli inquadrati nella categoria D (compreso il livello economico DS). Tutti gli altri dipendenti hanno, comunque, l'obbligo di riferire al proprio dirigente per le conseguenti incombenze di competenza.



b. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di danno erariale

Per i fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, sono tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte di Conti (sezione giurisdizionale) per espressa previsione normativa (tenuto conto delle indicazioni di cui alla nota interpretativa del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 2 agosto 2007, prot. N. PG 9434/2007/P):

- gli organi di vertice delle amministrazioni (art. 53 R.D. 1214/1934): Direttore Generale;
- gli organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza pubblica (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957): Collegio Sindacale;

Nei confronti dei dipendenti e del RPCT si configura, comunque, un dovere di segnalazione nei confronti dei soggetti tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

c. Segnalazione di altri illeciti e irregolarità

Per la ricezione e la gestione delle segnalazioni ATS mette a disposizione un Software offerto gratuitamente alle pubbliche amministrazioni in Cloud e in modalità SaaS (Software as a Service), conforme alle disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed alle indicazioni di ANAC per il quale si rimanda al paragrafo 6 del presente documento.

5. SEGNALAZIONI ANONIME

L'art. 54 bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime, cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

Le previste tutele operano dunque nei soli confronti di chi svela la propria identità ed in particolare dei dipendenti o dei soggetti ad essi equiparati (cfr. par. 2).

Resta comunque fermo che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione dal RPCT per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

E' inoltre necessario che ricorra, a tutela del denunciato, il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati.

Parimenti verranno gestite le segnalazioni che provengono da soggetti estranei ad ATS (cittadini, organizzazioni, associazioni, etc).

6. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Per effettuare una segnalazione di illecito l'Agenzia, a decorrere dal 1 luglio 2022, ha messo a disposizione una piattaforma informatica gratuita elaborata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA (<https://www.whistleblowing.it>), un servizio qualificato AGID cui ATS Brescia ha aderito.

La Piattaforma, basata sul Software GlobalLeaks, permette al RPCT di ricevere le segnalazioni di illeciti e di gestirle anche dialogando con il segnalante in modo anonimo. Il sistema assegna, infatti, un codice identificativo alla segnalazione che consente al segnalante di verificarne lo stato in ogni momento.

La segnalazione – gestita attraverso il sistema sopra descritto – viene trasmessa al RPCT, unico destinatario della segnalazione.



L'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione è consentito oltre che al RPCT ai collaboratori di tale Funzione.

La segnalazione viene protocollata a cura del RPCT; la riservatezza della segnalazione è assicurata attraverso una corretta configurazione delle visibilità del sistema di gestione documentale.

La compilazione dei campi previsti dalla Piattaforma consente di disporre di una segnalazione il più possibile circostanziata sotto differenti profili: circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, descrizione del fatto, generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire oggetto della segnalazione. E', altresì, possibile allegare documenti.

La piattaforma è utilizzabile sia dai dipendenti sia dai lavoratori e dai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Agenda.

Il sistema garantisce la protezione dei dati trasmessi e la tutela dei segnalanti, utilizzando protocolli di comunicazione conformi alle normative vigenti e certificati da AGID.

Il link per l'accesso alla suddetta piattaforma (<https://atsbrescia.whistleblowing.it>) è reso disponibile:

- sulla Intranet di ATS
- sulla home page del Sito Internet di ATS
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del medesimo Sito Internet (*Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione*)

In tali ambienti è altresì resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Per i nuovi dipendenti il link viene inserito nel contratto di assunzione; per i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Agenda il link viene inserito negli atti di gara e/o nel contratto.

La piattaforma informatica è il mezzo esclusivo per effettuare una segnalazione di illeciti usufruendo delle connesse garanzie di protezione che l'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 prevede.

Al segnalante viene garantita, in conformità alle vigenti disposizioni, la riservatezza in ordine alla propria identità. Tuttavia le disposizioni a tutela della riservatezza e di esclusione dell'accesso documentale incontrano i limiti descritti nel paragrafo 8 del presente documento.

Qualora il dipendente intenda effettuare una segnalazione all'ANAC si dovrà attenere alle modalità dalla stessa definite con le Linee Guida di cui alla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA E ANALISI DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Il RPCT prende in carica la segnalazione e pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi. nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza/segretezza anche avvalendosi, se del caso, di altre strutture dell'Agenda, acquisendo da queste ultime atti e documenti, coinvolgendo terze persone tramite audizioni.



In particolare il RPCT deve provvedere, in primo luogo, ad effettuare una valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel comma 1 dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 ed esplicitati nel par. 3 del presente documento.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica con richiesta di chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

7

La segnalazione ha esclusivamente la funzione di allerta; il RPCT è tenuto ad approfondire, accertare, verificare, segnalare ai soggetti competenti per l'adozione degli opportuni e necessari provvedimenti; non spetta infatti al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti di ATS, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'Agenzia ovvero della magistratura.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di **sessanta giorni** decorrenti da quando il RPCT ha conoscenza della segnalazione attraverso la comunicazione via mail della presenza di una segnalazione sulla piattaforma informatica

Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il RPCT provvederà ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale, informando il segnalante.

Qualora, invece, all'esito dell'attività istruttoria, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare; L'autorità disciplinare è, comunque, tenuta ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. ad effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, denuncia all'Autorità Giudiziaria
- b) qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, a trasmettere gli atti al dirigente sovraordinato, che provvede all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare;
- c) ad inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (e laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'autorità giudiziaria, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante);
- d) ad informare il Direttore Generale anche ai fini di un'eventuale denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti (come previsto al par. 4).

Sono assicurati il rispetto delle norme poste dall'ordinamento a tutela dei dati personali del segnalante e del segnalato, nonché tempi di conservazione non eccedenti le finalità del trattamento e conformi al Massimario di scarto in vigore.

Il numero delle segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento vengono inseriti nella Relazione annuale di cui all'articolo 1 comma 14 della legge n. 190/2012 e nella Relazione periodica da produrre alla Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza – Sistema dei Controlli, prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer ai sensi della DGR n. 2871 del 12.12.2014.



Nell'ipotesi in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi verrà sostituito nell'attività di gestione della segnalazione dal Direttore del Dipartimento delle Attività Amministrative, di Controllo e degli Affari Generali e Legali.

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

8

A) **Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante che, dunque, non può essere rivelata.

Tale divieto è riferito non solo al nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione – inclusa eventuale documentazione allegata – qualora il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Da tale divieto consegue che la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii e si ritiene anche all'accesso civico generalizzato.

Qualora la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del comma 4 dell'art. 54 bis.

A tutela dell'identità del segnalante è anche previsto all'art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003 che, nell'ambito di una segnalazione di whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, non possa esercitare, con riferimento ai propri dati personali trattati da ATS, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Resta comunque ferma la possibilità per il soggetto segnalato di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. 196/2003 (richiesta al Garante di accertare la conformità del trattamento dei propri dati).

Il problema della tutela del segnalante rileva anche nei procedimenti giudiziari e disciplinari. In particolare:

- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato da ATS contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del c.p.c. Ai sensi di tale disposizione è previsto l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415 c.p.p.).
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 174/2016).



La violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

B) Divieto di discriminazione e di ritorsione nei confronti del whistleblower

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretto o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Queste ultime fanno riferimento ad atti o provvedimenti di carattere organizzativo, diversi da quelli menzionati espressamente dall'art. 54 bis comma 1 (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento) che producono effetti di discriminazione (es. molestie sul luogo di lavoro) o ritorsivi nei confronti del segnalante.

Non si esclude che oltre agli atti anche i comportamenti e le omissioni possano avere effetti discriminatori o ritorsivi.

Si rimanda alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469/2021 per una elencazione di possibili misure ritorsive.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione/ritorsione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative devono comunicare all'ANAC (con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 469/2021) le presunte misure discriminatorie o ritorsive.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT, questi offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie/ritorsive da parte di Dirigenti/funzionari dell'Agenzia, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Autorità:

- applica al responsabile che ha adottato detta misura una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000, a € 30.000.;
- dichiara la nullità degli atti e nel caso di comportamenti od omissioni dichiara l'illegittimità.

In caso di licenziamento al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015.

E' a carico di ATS dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate da Dirigenti/funzionari nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'ANAC informa il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altri organismi di garanzia o disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

C) "Giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto.

Oltre alle tutele di cui ai punti A) e B) nei confronti del segnalante opera la scriminante di cui all'art. 3 comma 1 legge 179/2017; tale norma:

- qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower perseguendo "*l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche...*" come giusta causa di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli articoli 326 c.p. (rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio), 622 c.p. (rivelazione del segreto professionale), 623 c.p. (rivelazione dei segreti scientifici e industriali);
- esclude che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e lealtà ai sensi dell'art. 2105 c.c.

Tuttavia la scriminante opera in presenza delle condizioni che seguono:

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



- il segnalante deve agire al fine di tutelare *"l'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e ... , nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni"*; la violazione di obblighi di segreto non può essere, dunque, giustificata qualora l'istituto in questione venga utilizzato strumentalmente ed esclusivamente per il perseguimento di interessi personali;
- il segnalante non deve aver appreso la notizia *"in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente..."*,
- le notizie e i documenti oggetto di segreto non devono essere rivelati *"con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito"* e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni; costituisce, ad esempio, modalità eccedente quella con cui si rivela una notizia per finalità ulteriori (es. finalità di gossip, vendicative, opportunistiche, scandalistiche); quanto al canale di comunicazione il rischio di diffusione di informazioni coperte da segreto viene tollerato nella misura in cui la segnalazione sia diretta ad uno dei quattro destinatari individuati dall'art. 54 bis comma 1 d.lgs. 165/2001.

10

Pertanto, in assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli articoli 326, 622, 623 c.p. e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

D) Condizioni per la tutela.

Le tutele previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 3 della legge n. 179/2017 nei confronti del segnalante, come sopra indicate, cessano di aver effetto ai sensi del comma 9 dell'art. 54 bis, in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. La colpa lieve pertanto, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non comporta il venir meno delle tutele di cui all'art. 54 bis.

Qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante prevista dall'art. 54 bis per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

L'archiviazione del procedimento penale instaurato a seguito della segnalazione (qualora il segnalante si sia rivolto anche all'autorità giudiziaria) non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del whistleblower per i reati di cui al comma 9 dell'art. 54 bis; pertanto quest'ultimo conserva le tutele di cui all'art. 54 bis.

9. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Le disposizioni contenute nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.



Appendice normativa

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Art. 54 bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli *articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da



10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23*.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12

Legge 30 novembre 2017, n. 179

Art. 3. Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'*articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e all'*articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Codice Penale

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

13

Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Codice di Procedura Penale

Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia di reato.

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione .



**INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALAZIONI ILLECITI
(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)**

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per adempiere ad un obbligo legale (come previsto dall'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001) nonché nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità di ATS di Brescia, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio (o ad esso assimilato) con ATS di Brescia commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di ATS Brescia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da ATS Brescia, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg UE. 2016/679). La relativa procedura è pubblicata sul sito di Ats Brescia nella Sezione Privacy.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).